

N. 01002/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01248/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2009, proposto da:
Alessandra Marietta, Paola Marietta, rappresentate e difese dall'avv.
Umberto Delzanno, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Pittaluga in
Torino, via Duchessa Jolanda, 7;

contro

Regione Piemonte, Comune di San Pietro Mosezzo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera di Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 31-11859 del
28.7.2009 di approvazione del Nuovo Piano Regolatore Generale
Comunale del Comune di San Pietro Mosezzo (NO);
tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, con il conforto della giurisprudenza che si è già occupata della questione, che il potere regionale di introdurre modifiche d'ufficio agli strumenti urbanistici, non può spingersi fino a variare le scelte del Comune circa il mutamento di destinazione di aree e zone, trattandosi di innovazioni sostanziali (T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 13.5.2002, n. 2279), non potendo l'Ente regionale intervenire nel merito delle scelte discrezionali inerenti la pianificazione urbanistica, rimesse solo all'Ente locale (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, n. 706/2007);

considerato che è improntato alla delineata esegesi lo stesso disposto dell'art. 1 della L.Reg. n. 56/1977 che circoscrive il potere regionale di introduzione di modifiche d'ufficio ai limitati casi di chiarimenti su singole prescrizioni, di errori od omissioni e di adeguamenti a norme di legge, nel cui alveo non rientrano le modifiche apportate dalla Regione nel caso di specie, soprattutto ove si consideri che il Comune aveva debitamente ed analiticamente controdedotto alle osservazioni mosse dall'Ente regionale;;
ravvisato il periculum in mora nella compromissione della sfera soggettiva della ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione –
Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto Sospende la delibera regionale

impugnata.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2009

IL SEGRETARIO